

COMUNE DI CANICATTÌ
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
V DIREZIONE – POLIZIA MUNICIPALE

Allegato “A.4”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N°1925 DEL 29/12/2014

**ACCORDO QUADRO PER “LAVORI E RELATIVA FORNITURA PER
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO VERTICALE,
ORIZZONTALE, LUMINOSA E COMPLEMENTARE”**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123)

Indice

- Art. 1 - Quadro Legislativo;
- Art. 2 – Definizioni;
- Art. 3 - Dati relativi al Committente;
- Art. 4 - Descrizione dell’attività appaltata;
- Art. 5 - Descrizione del servizio prestato;
- Art. 6 - Attrezzature e mezzi in dotazione;
- Art. 7 – Scopo;
- Art. 8 - Costi della sicurezza;
- Art. 9 - Aggiornamento del DUVRI;
- Art. 10 - Valutazione dei rischi afferenti l’interferenza tra attività;
- Art. 11 - Misure di prevenzione e Prescrizioni;
- Art. 12 - Procedura per i casi di emergenza.

Art. 1 - Quadro Legislativo.

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

..... Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123).

Art. 2 – Definizioni.

Committente:

Trattasi dell'Ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel Caso specifico trattasi di:

COMUNE DI CANICATTI'.

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore:

E' la ditta che riceve l'incarico dei lavori e relativa fornitura per manutenzione della segnaletica stradale di tipo verticale, orizzontale, luminosa e complementare. Tramite Accordo Quadro.

Interferenza:

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice:

Persona in organico all'Appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

Art. 3 - Dati relativi al Committente.

Committente:

Comune di Canicatti – V Direzione Polizia Municipale – contrada Carlino n. 169 - 92024 Canicatti (AG);

Dirigente V Direzione - Polizia Municipale:

Dott. Diego Peruga;

Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.:

Geom. Gioachino Cipollina;

Responsabile del S.P.P. Comune di Canicatti:

Società C.S.A. Group s.r.l. con sede a Casoli (CH) in via Selva Piana – Zona Servizi snc – P. I.V.A. 02090580693. Tel. 0872-983414 fax 0872-983139.

Medico Competente:

Dott. Pietro Di Lorenzo c.so Camillo Finocchiaro Aprile n°235 – 90138 Palermo.

Art. 4 - Descrizione dell'attività appaltata.

L'attività appaltata, consiste nei “**Lavori e relativa fornitura per la manutenzione della segnaletica stradale di tipo verticale, orizzontale, luminosa e complementare in Accordo Quadro attraverso cottimo fiduciario con gara informale**”.

Art. 5 - Descrizione della fornitura.

I lavori e la relativa fornitura oggetto dell'appalto, comprendono quanto meglio specificato nel Progetto di Lavori e relativa fornitura per la manutenzione della segnaletica stradale di tipo verticale, orizzontale, luminosa e complementare in Accordo Quadro attraverso cottimo fiduciario con gara informale, composto dai seguenti atti: "Relazione Tecnica, Capitolato d'oneri, Disciplinare Tecnico, Elenco dei prezzi unitari".

Art. 6 - Attrezzature e mezzi in dotazione.

I lavori e la relativa fornitura verranno eseguiti dalla ditta con proprio personale, attrezzature e macchine.

Art. 7 – Scopo.

Scopo del presente documento è quello di:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di Prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.

Prima dell'affidamento dei lavori si è provveduto:

a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con l'esecuzione dell'attività commissionata.

A tal proposito l'Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e, inoltre, dovrà produrre prima dell'inizio delle attività, la seguente documentazione:

- DURC;
- il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che l'impresa appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto;
- redigere il "Verbale di Riunione Cooperazione Coordinamento"/ "Sopralluogo Congiunto", da sottoscrivere ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tra il Rappresentante del Comune ed il Rappresentante designato dall'Appaltatore.

Art. 8 - Costi della sicurezza.

Definizione: Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori con le relative forniture. Tali costi devono essere valutati dal Committente. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata dei lavori con relative forniture previste, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per le forniture o per le lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

- e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per i lavori con relativa fornitura in oggetto sono previsti costi per la sicurezza complessivi pari ad € 1.500,00 IVA compresa.

Sono inclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltante per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Art. 9 - Aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

Art. 10 - Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività.

Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla committente.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio:

- utilizzo di impianti elettrici;
- le attività lavorative possono avvenire nell'orario di lavoro dei dipendenti comunali;
- la fornitura prevede la possibile presenza simultanea di altri servizi quali: fornitori, servizio di pulizia;
- le attività lavorative possono avvenire alla presenza di pubblico, personale interno dell'Ente e Amministratori;
- utilizzo di macchine e apparecchi potenzialmente pericolosi;
- rischi legati alle emergenze antincendio e primo soccorso;
- presenza di altri veicoli in circolazione e manovra;
- presenza di personale che movimentava materiali.

Art. 11 - Misure di prevenzione e Prescrizioni.

Viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nella normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;

- è vietato fumare;

- interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento o climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio;

- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;

- è necessario coordinare la propria attività con il rappresentante del Comune della Sede/i ove si svolge il lavoro per normale attività o comportamento in caso di emergenza e evacuazione. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza;

- nelle aree esterne con i veicoli utilizzati procedere a passo d'uomo;

- camminare sui marciapiedi ove presenti e non sostare dietro o nei pressi degli automezzi in sosta o in manovra.

Per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici delle sedi comunali L'impresa deve:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;

- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;

- non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;

- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).

L'impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi della Legge n°46/90 e s.m.i. e regolamenti attuativi D.M. n°37 del 22/01/2008, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. E' necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

Art. 12 - Procedura per i casi di emergenza.

Lo scopo del presente articolo è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno (quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..).

Tipologia di Emergenza:

INCENDIO ED EVACUAZIONE - Misure di Prevenzione e Protezione:

All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

in caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi; qualora non si riesca a spegnerlo cercare di chiudere la finestra ed uscire chiudendo la porta.

Quindi:

- dare l'allarme e fare uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma;
- avvertire i Vigili del Fuoco -115;
- togliere la corrente dal quadro elettrico tramite l'interruttore generale;
- prelevare una planimetria dal muro ed uscire dall'edificio con la planimetria;
- recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei colleghi;
- attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco, spiegare l'evento e consegnare la planimetria.

PRONTO SOCCORSO - Misure di Prevenzione e Protezione.

L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo se si ha la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03;
- Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione;
- Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

Canicattì, li 29/12/2014

F.TO IL R.U.P.

GEOM. GIOACHINO CIPOLLINA

**F.to Il Dirigente
Dr. Diego Peruga**

Per accettazione previo sopralluogo dove dovrà consegnarsi la fornitura inerente i lavori da eseguire:

La ditta aggiudicataria _____